

DISCIPLINA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, PREVISTO DALL'ART.4, COMMA 1, DELLA L.R. 30 OTTOBRE 2008, N.19, RECANTE "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO".

Art. 1

(Compiti, composizione, nomina e decadenza)

1) Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito, in breve CTS) è l'organo tecnico consultivo della Regione Emilia-Romagna (di seguito, in breve Regione) nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.

Il CTS:

- a) esprime pareri sulle richieste che provengono dalle strutture regionali, dagli Enti pubblici, dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche e professionali, su argomenti attinenti il rischio sismico, le norme tecniche per le costruzioni, la progettazione, esecuzione e controllo degli interventi riguardanti l'edilizia ordinaria e specialistica, i beni culturali, i programmi di prevenzione sismica, la formazione e l'aggiornamento dei tecnici liberi professionisti e dei pubblici dipendenti;
- b) esprime pareri richiesti dagli Enti interessati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012;
- c) fornisce pareri agli Enti pubblici e alle strutture tecniche competenti in materia sismica (in breve STC) sulle verifiche tecniche delle costruzioni strategiche e rilevanti e su progetti strutturali complessi, con soluzioni progettuali e esecutive innovative;
- d) collabora nell'elaborazione ed aggiornamento di norme e regolamenti, di atti di indirizzo, circolari, linee guida, capitoli tipo, vademecum in materia di riduzione del rischio sismico.

2) Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le funzioni di organo tecnico consultivo anche del Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree in Emilia colpite dal terremoto del 2012.

3) Il Comitato è composto:

- da 4 esperti in materia sismica, designati da ciascuna delle Università degli studi della Regione;
 - da 1 esperto in materia sismica appartenente al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;
 - da 1 o più esperti per ciascuna sede della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura;
 - da 1 dirigente regionale o suo designato dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
 - da 6 esperti nominati dalla Giunta regionale, con competenze tecniche e scientifiche in materia sismica;
 - da 2 esperti nominati dalla Giunta regionale, con competenze in materia sismica nel campo dell'ingegneria geotecnica;
 - dal dirigente regionale dell'Area Geologia, Suoli e Sismica del Settore Difesa del Suolo;
 - dal dirigente regionale del Settore governo e qualità del territorio;
 - dal collaboratore regionale con la qualifica di posizione organizzativa "Programmazione e attuazione interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico" che svolga le funzioni di Coordinatore organizzativo.
- 4) Il CTS nomina il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti, nella prima seduta.
 - 5) Qualora un componente del CTS rimanga ingiustificatamente assente per 3 sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico di membro del CTS ed è sostituito con altro esperto nominato con atto del Direttore Generale alla Cura del territorio e dell'ambiente, per la durata residua del CTS.
 - 6) Alle sedute del CTS nelle quali sono previsti argomenti attinenti la ricostruzione degli edifici nelle aree colpite dal sisma 2012, è richiesta la partecipazione di un rappresentante dell'Agenzia regionale per la ricostruzione.

Art.2

(Durata del Comitato)

Il Comitato dura in carica quattro anni. In caso di non ricostituzione del Comitato alla scadenza, è previsto un

regime di proroga della durata massima di 90 giorni.

Art. 3

(Rimborsi spettanti ai componenti del Comitato)

La partecipazione al Comitato è senza oneri per la Regione, fatto salvo il rimborso delle spese vive di natura puramente risarcitoria e non reddituale ai Componenti diversi dai collaboratori regionali delle spese vive nella misura prevista dalla legislazione regionale in vigore per il trattamento di missione, nel caso in cui la partecipazione ai lavori del Comitato imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori della località di abituale dimora o della sede di servizio.

Art. 4

(Funzionamento)

- 1) Nelle prime sedute del CTS viene concordato dai componenti il CTS il calendario degli incontri per l'anno in corso.
- 2) Il Presidente convoca le sedute e definisce l'ordine del giorno sentito il Coordinatore organizzativo. Il Presidente presiede allo svolgimento delle sedute assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.
- 3) In caso di impedimento o di assenza del Presidente del CTS, le funzioni di cui al comma 1, sono svolte dal Vicepresidente.
- 4) La convocazione del CTS è comunicata ai componenti tramite posta elettronica. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è trasmesso ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta, salvo urgenze. Le riunioni potranno svolgersi sia in modalità telematica sia in presenza presso la sede regionale di viale della Fiera 8 a Bologna, secondo le indicazioni concordate tra Presidente e Vicepresidente, di volta in volta.
- 5) Congiuntamente alla convocazione saranno trasmesse le richieste di parere e per ciascun argomento alcuni elementi utili per l'inquadramento dell'argomento.
- 6) La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno può essere messa a disposizione per la consultazione dei componenti del CTS nel sito regionale dedicato alle attività del CTS oppure presso la segreteria dell'Area Geologia, Suoli e Sismica del Settore Difesa del Territorio nell'ambito della

Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione.

- 7) Il Coordinatore organizzativo cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della Struttura operativa tecnico scientifica del Comitato.
- 8) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il CTS. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 9) I pareri consultivi del CTS approvati dal Comitato, sono sottoscritti dal Presidente e trasmessi ai richiedenti a cura del Coordinatore organizzativo del CTS entro i successivi cinque giorni dall'approvazione.
- 10) I pareri approvati dal CTS sono pubblicati nel sito web regionale unitamente al testo della richiesta di parere nel rispetto delle norme sulla privacy.
- 11) Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i collaboratori della Struttura operativa tecnico scientifica e altri soggetti che possono fornire un utile contributo alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta, e che possono essere ammessi oppure invitati dal Presidente, previo parere favorevole del CTS.
- 12) Per l'esame di oggetti di particolare complessità il CTS può costituire una o più Commissioni ristrette, formate da uno o più componenti del CTS, per l'istruttoria degli atti, per approfondimenti, per l'audizione di soggetti interessati, per attività di sopralluogo e per accertamenti. La Commissione è presieduta da un componente del CTS, incaricato dal Presidente, ed è supportata all'occorrenza da collaboratori della Struttura operativa tecnica scientifica, di cui all'art.6.

Art. 5

(Conflitti di interesse)

All'inizio di ogni seduta del CTS, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita i presenti a dichiarare la sussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità anche potenziali e di conflitti di interesse che possano coinvolgere interessi propri oppure qualora sussistano gravi ragioni di convenienza, ai sensi dell'art. 6, c.2 e dell'art.7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 relativo al codice di

comportamento dei dipendenti pubblici.

La persona che dichiara di essere in una delle condizioni citate lascia la sala in cui si tiene la seduta per il tempo della trattazione degli argomenti interessati e si astiene dal partecipare alla discussione e all'adozione delle decisioni.

Le dichiarazioni dei componenti intervenuti circa la sussistenza di possibili situazioni di incompatibilità e di conflitti di interessi vanno indicate nel verbale della seduta e analogamente nel caso in cui non sussistano tali situazioni.

Art. 6

(Struttura operativa tecnico scientifica)

- 1) Il Comitato per l'esercizio dei propri compiti si avvale di una Struttura operativa tecnico scientifica (SOTeS) che svolge l'istruttoria preliminare tecnico-scientifica e giuridico-amministrativa, effettua - su disposizione del Presidente del CTS - sopralluoghi con la redazione di verbali e report su oggetti attinenti gli argomenti rimessi al parere del Comitato. Supporta il Coordinatore organizzativo nel predisporre tutto quanto si renda necessario per il buon funzionamento del CTS, per la redazione del verbale delle sedute e delle decisioni del Comitato.
- 2) La SOTeS è alle dipendenze funzionali del Coordinatore organizzativo del Comitato.
- 3) La SOTeS è composta da collaboratori regionali nominati con atto del Direttore Generale alla Cura del territorio e dell'ambiente. All'occorrenza, può avvalersi della collaborazione di tecnici e di amministrativi di altre strutture regionali e di enti pubblici.
- 4) La Struttura operativa tecnico scientifica valuta la rilevanza degli argomenti su cui è chiesto il parere del CTS e, sentito il Presidente del CTS, valuta se debba esprimersi il CTS oppure se la risposta possa essere data dalla stessa SOTeS e proposta al responsabile dell'Area Geologia, Suoli e Sismica per la risposta al richiedente.